REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE DELLA SANITA'

STATUTO

(Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 47/28 del 14.11.2013)

Agenzia Regionale della Sanità

Statuto

Art 1
Natura giuridica e sede legale
1. Nel rispetto degli artt. 22 e 23 della L.R. n. 10 del 28 luglio 2006, il presente Statuto costituisce l'ordinamento autonomo dell'Agenzia Regionale della Sanità - in seguito denominata Agenzia.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta Regionale.
3. Il sistema organizzativo dell'Agenzia è regolato dalla L.R. 13 novembre 1998, n. 31.
4. L'Agenzia, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 10/2006 e dalla L.R. 31/98, e sulla base degli obiettivi indicati dalla Regione Autonoma della Sardegna, opera per il raggiungimento delle sue finalità, con autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.
5. L'Agenzia persegue le proprie finalità attraverso le sue strutture organizzative con i livelli di autonomia stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti di "Organizzazione e funzionamento".
6. L'Agenzia ha sede legale in Cagliari.

Art. 2
Fini istituzionali e competenze
1. L'Agenzia svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico nei confronti dell'Assessorato Igiene e sanità e dell'assistenza sociale in materia di programmazione sanitaria, verifica della qualità, congruità e quantità delle prestazioni.
2.In particolare l'Agenzia fornisce assistenza tecnica e metodologica alle aziende sanitarie nello sviluppo di strumenti per il controllo di gestione e di valutazione di atti e contratti che comportino impegni di spesa pluriennali, valutando anche il fabbisogno formativo.
3. L'Agenzia, inoltre, svolge un ruolo di raccolta, elaborazione e analisi di dati sanitari, epidemiologici e sociodemografici al fine di valutare e rappresentare le differenti condizioni dello stato di salute della popolazione e la qualità complessiva dell'assistenza.
4.L'Agenzia, infine si impegna nello studio e implementazione di politiche di miglioramento e innovazione in sanità.
5. Sulla base di convenzioni quadro approvate dalla Giunta Regionale, l'Agenzia instaura rapporti di collaborazione, consulenza, servizio e promozione con Agenzie, enti regionali, enti locali, università e altre pubbliche amministrazioni;
6. L'Agenzia può attribuire borse di studio e borse di ricerca per lo svolgimento di specifici progetti previsti dai programmi annuali e pluriennali.

Art. 3
Competenze della Regione
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della Sanità, di concerto con gli Assessorati competenti per materia, approva
   a) lo statuto;
   b) la dotazione organica
   c) i regolamenti interni di cui al successivo art. 6;
   d) i bilanci di previsione e consuntivi;
   e) i programmi annuali e pluriennali;
   f) gli atti di indirizzo e le direttive a cui l'Agenzia deve attenersi nell'esercizio della sua attività;.
2. Il bilancio dell' Agenzia prima di essere sottoposto all'approvazione della Giunta regionale viene sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei conti per l'espressione del parere di competenza.

Art. 4
Indirizzo, programmazione e controllo
1. L'Agenzia predispone, sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, i programmi annuali e pluriennali di attività che definiscono gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi.
2. I programmi delle attività sono sottoposti annualmente alla Giunta regionale che delibera, sentita la competente Commissione consiliare, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 9 della L.R. n. 10/2006.
3, Il raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi, nel rispetto di quanto definito ai sensi del precedente comma, è garantito dal Direttore Generale che redigerà apposita relazione annuale da sottoporre alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore competente per materia

Art. 5.
Organi dell'Agenzia
Sono organi dell'Agenzia:
1. Il Direttore generale;
2. Il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6
Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa dell'Agenzia si articola in:
a) Direzione Generale
b) Servizi
c) Settori

Art. 7
Direttore generale
1. Il Direttore Generale è il rappresentante legale dell'Agenzia ed ha competenza generale nelle materie scientifiche e tecnologiche nonché in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio.
2. Il Direttore generale dirige e coordina le attività dell'Agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi.
3. In particolare il Direttore Generale svolge le seguenti funzioni:
a) definisce gli obiettivi dell'Agenzia in conformità degli indirizzi e delle direttive impartiti dalla Giunta regionale ed è responsabile della loro attuazione;
b) conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie e ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;
c) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie;
d) propone alla Giunta regionale l'adozione della dotazione organica;
e) propone alla Giunta regionale l'adozione dei regolamenti di "Organizzazione e funzionamento".
4. Le modalità di nomina, il rapporto di lavoro, la durata e il trattamento economico del Direttore generale sono regolati dall'art. 23 della L.R. 10/2006.

Art. 8
Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri.
2. Il Collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente. Il Collegio dura in carica cinque anni ed ha sede presso la Direzione generale dell'Agenzia.
3. Il Collegio esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1995 e ad esso spetta il compenso stabilito nella Deliberazione della Giunta regionale n. 30/7 del 30.07.2013.
4. Il Collegio dei revisori ha accesso agli atti amministrativi, contabili e di gestione.
5. Il Collegio dei revisori è convocato dal suo presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, ogni trimestre. Potrà altresì essere convocato su richiesta di uno dei suoi componenti o su proposta motivata del Direttore generale dell'Agenzia.
6. Le riunioni del Collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del Collegio custodito presso l'Agenzia.

Art. 9
Direttore di Servizio

1. Il direttore di servizio:
a) collabora con il direttore generale sovraordinato, formulando proposte e fornendo informazioni utili alla definizione dei programmi da realizzare e alla determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici;
b) cura la gestione delle attività di competenza del servizio e degli altri compiti ad esso delegati dal direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) dirige, coordina e controlla l'attività degli uffici che da esso dipendono;
d) nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza;
e) identifica, in base alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 e successive modifiche e integrazioni, i responsabili dei procedimenti che fanno capo al servizio e vigila, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia, sul rispetto dei termini e degli altri adempimenti di loro competenza e sull'attuazione delle norme in materia di regolarità, pubblicità, trasparenza e partecipazione nei procedimenti amministrativi.

Art. 10
Personale
1. La dotazione organica dell'Agenzia è approvata dalla Giunta Regionale.
2.In sede di prima applicazione è assegnato all'Agenzia il personale individuato dal comma 5, lett. b) e c) della L.R. 10/2006.
3. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni della Legge Regionale n. 31 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni e i contratti collettivi di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti delle Amministrazioni Regionali di provenienza.
4. Ai sensi dell'art. 22, comma 5, lett. a), della L.R. 10/2006, l'Agenzia, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, può avvalersi di esperti di alta professionalità, esperienza e riconosciuta competenza, assunti con contratto a termine nel numero massimo stabilito annualmente dalla G.R. sulla base dei compiti e del budget assegnato.

Art. 11
Entrate e Patrimonio
1. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito dei beni immobili e mobili riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all'Agenzia.
2. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
a) contributo ordinario a carico della Regione per i compiti istituzionali e per le spese relative al personale;
b) i proventi derivanti da contributi di ricerca ottenuti ovvero da contratti di ricerca stipulati con organismi pubblici o privati;
c) i contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
d) i proventi derivanti da attività e servizi effettuati;
e) rendite patrimoniali;
f) ogni altro introito.